



Documento di regolamentazione sull'erogazione delle rendite

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 30 ottobre 2020



Previdai

Sommario

Sommario	2
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Tipologie di rendita.....	4
Art. 3 – Iscritti interessati all'erogazione in rendita	7
Art. 4 – Determinazione della rendita	8
Art. 5 – Documentazione da produrre	8
Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione	9
Art. 7 – Costi applicati sulla rendita.....	10
Art. 8 – Rivalutazione della rendita	10
Art. 9 – Decorrenza del Documento di regolamentazione e dichiarazione di responsabilità	11
ALLEGATO A.....	12
ALLEGATO B	13



EROGAZIONE DELLE RENDITE PREVINDAI

Il presente Documento costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti (depositata presso la Covip), di Previdai Fondo pensione (di seguito denominato Fondo).

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1.1. **Rendita**, il frutto di un contratto di assicurazione, stipulato dal Fondo con i Pool delle compagnie assicurative convenzionate, gestori del comparto Assicurativo 1990 e di quello 2014, in forza del quale i Pool medesimi, contro un compenso corrisposto in unica soluzione (capitale di fine periodo *della fase di accumulo, ovvero parte di esso*, in appresso, per entrambi, *capitale di fine periodo*), si impegnano a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'iscritto o dei suoi aventi causa, come meglio in seguito specificati.

1.2. **Contraente**, il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi. Nella fattispecie il Fondo.

1.3. **Titolare**, l'iscritto che ha presentato la richiesta di prestazione previdenziale in forma di rendita e l'ha ottenuta.

1.4. **Reversionario**, il soggetto che, una volta indicato dall'iscritto al momento della domanda di liquidazione, subentra - se e fintantoché in vita - dopo il decesso del titolare, nel beneficio della rendita - o in parte di essa - ovvero al termine del periodo di certezza in caso di decesso del titolare durante tale periodo.

1.5. **Periodo di certezza**, periodo durante il quale la rendita viene erogata indipendentemente dall'esistenza in vita del titolare.

1.6. **Beneficiario/i nel periodo di certezza**, il titolare, se in vita ovvero il/i soggetto/i designato/i dal titolare stesso a subentrare nel beneficio della rendita, in caso di suo decesso durante il periodo di certezza e fino alla scadenza del periodo stesso.

1.7. **Coefficienti di conversione in rendita o coefficienti**, i valori che servono a determinare la rendita iniziale dato il *capitale di fine periodo*; dipendono da ipotesi demografiche, desunte da elaborazioni effettuate dall'ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario nonché da ipotesi finanziarie di redditività della gestione separata. Esprimono il valore iniziale della rendita per ogni 1000 euro di *capitale di fine periodo*. Per l'elencazione dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento all'Allegato B del presente Documento.

1.8. **Gestione separata**, particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della compagnia, nella quale vengono investiti i *capitali di fine periodo*, al netto dei costi, se previsti.

1.9. **Aliquota di retrocessione**, percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata che la compagnia riconosce annualmente al contraente.

1.10. **Rivalutazione**, percentuale annua di incremento della rendita in essere. Tecnicamente è la risultante di un algoritmo di calcolo complesso che dipende dai seguenti tre elementi:

- dall'aliquota di retrocessione;
- dal "tasso tecnico";
- dal "tasso di rendimento garantito".

1.11. **Tasso tecnico**, tasso annuo di interesse fisso riconosciuto dalla compagnia al momento dell'accensione della rendita e per tutta la durata della rendita stessa; si tratta di un rendimento anticipato sotto forma di aumento della rendita annua iniziale, a parità di *capitale di fine periodo*. Se maggiore di zero, corrisponde ad un anticipo sulle rivalutazioni future.



1.12. **Tasso di rendimento garantito**, tasso di rendimento annuo minimo garantito sulla rendita in essere indipendentemente dall'andamento della gestione separata. Nel Fondo è pari a zero in presenza di tassi tecnici positivi ed è positivo in presenza di tassi tecnici pari a zero.

1.13. **Consolidamento della rendita**, meccanismo in base al quale la rivalutazione riconosciuta annualmente sulla rendita è da questa acquisita definitivamente, indipendentemente dall'andamento dei rendimenti futuri della gestione separata.

Art. 2 – Tipologie di rendita

1. Il Fondo mette a disposizione dell'iscritto per l'erogazione della pensione complementare diverse tipologie di rendita; possono essere combinate tra loro le opzioni di seguito indicate alle lettere b) ed e) oppure d) ed e). Trascorsi i termini di decorrenza della rendita, la scelta non può più essere modificata.

Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
a) Rendita vitalizia	Prestazione periodica erogata al titolare per l'intera durata della sua vita. <i>Tale rendita è adatta a chi desidera massimizzare l'importo della rendita, dato l'ammontare del capitale di fine periodo, senza alcuna protezione per eventuali eredi o beneficiari.</i>
b) Rendita certa per 5, 10 o 15 anni e successivamente vitalizia	Prestazione periodica che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza, fissato dallo stesso in alternativa in 5, 10 o 15 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei soggetti dal medesimo designati. Se al termine del periodo di certezza il titolare è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia. <i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito periodica per un periodo determinato di tempo.</i>

Il nuovo comparto a gestione assicurativa, denominato Assicurativo 2014, sul quale confluiscono tutte le risorse destinate alla gestione assicurativa dal 1° gennaio 2014, aggiunge alle opzioni di rendita a) e b) due ulteriori tipologie di rendita:

Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
c) Rendita vitalizia controassicurata (con restituzione del montante residuale, se esistente)	Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai soggetti dallo stesso designati un capitale pari alla differenza, se positiva, tra il <i>capitale di fine periodo</i> , rivalutato fino alla ricorrenza annuale della rendita che precede il decesso, e il prodotto dell'ammontare dell'ultima rata di rendita che precede la data di decesso per il numero di rate effettivamente corrisposte (in appresso <i>capitale residuo</i>). <i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito in unica soluzione.</i>



<p>d) Rendita Long Term Care o rendita LTC (vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza)</p>	<p>Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita. Nel caso in cui per il titolare sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, come definita al successivo comma 4, punto 4.2., verrà aggiunta alla rendita in godimento un'ulteriore rendita di pari ammontare fintantoché il titolare sia in vita.</p> <p><i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggersi dal rischio di non disporre di un reddito adeguato in caso di perdita dell'autosufficienza.</i></p>
--	--

Le rendite di cui alle lettere a), b) e d) sono compatibili con l'opzione **e) della reversibilità**:

<p>a)/e) Rendita vitalizia e reversibile</p>	<p>Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita e, in seguito, in misura totale o per la quota scelta dallo stesso, alla persona indicata quale reversionario, se in vita.</p> <p><i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere il reversionario, sua vita natural durante, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso.</i></p>
<p>b)/e) Rendita certa e successivamente vitalizia nonché reversibile</p>	<p>Rendita che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza fissato in alternativa in 5, 10 o 15 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei soggetti designati dal titolare.</p> <p>Se al termine del periodo di certezza il titolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia in favore dello stesso e, al decesso di costui, in forma reversibile in favore del reversionario; • non è in vita la rendita prosegue in forma reversibile in favore del reversionario, se in vita. <p><i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti designati dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso per un periodo determinato di tempo nonché il reversionario qualora il proprio decesso intervenga in epoca successiva.</i></p>
<p>d)/e) Rendita LTC e reversibile</p>	<p>Alla rendita LTC sopra definita, è possibile aggiungere la tutela, in misura totale o per la quota scelta dal titolare, alla persona indicata quale reversionario, se in vita.</p> <p><i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggersi dal rischio di non disporre di un reddito adeguato in caso di perdita dell'autosufficienza e desidera proteggere il reversionario, sua vita natural durante, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso.</i></p>

2. Con riferimento alle tipologie di rendita certa e successivamente vitalizia e a quella vitalizia controassicurata si precisa che:
 - 2.1. le opzioni della certezza e la sua durata nonché quella della vitalizia controassicurata devono essere indicate prima della decorrenza e non possono essere successivamente modificate in quanto influenzano la misura della rendita iniziale;
 - 2.2. per entrambe le tipologie di rendita è opportuno comunicare al Fondo il/i beneficiario/i cui corrispondere la rendita ovvero il capitale residuo in caso di decesso del titolare con apposito modulo predisposto dal Fondo o comunicazione analoga. In caso di mancata comunicazione si intendono designati gli eredi siano essi legittimi o testamentari. Peraltro,



non trattandosi di prestazione "iure successionis", la stessa deve essere ripartita in quote uguali tra gli aventi diritto. La designazione può essere effettuata/modificata anche posteriormente alla decorrenza della rendita.

Si precisa che le designazioni dei beneficiari comunicate dagli iscritti durante la fase di accumulo (Mod. 062 o comunicazione analoga) cessano di avere effetti con il termine della fase di accumulo stessa e pertanto non ne hanno ai fini dell'individuazione dei beneficiari della rendita durante il periodo di certezza o ai fini dell'erogazione del capitale residuo in caso di rendita controassicurata.

- 2.3. in caso di decesso del titolare successivo al termine del periodo di certezza la durata di corresponsione della rendita è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza della stessa e quella di decesso del titolare. In caso contrario, è fissa e pari al periodo di certezza.
3. Con riferimento alla rendita reversibile, si precisa che:
 - 3.1. il nominativo del reversionario deve essere indicato dal titolare prima della decorrenza della rendita e non può essere successivamente modificato in quanto la misura della rendita iniziale è determinata in funzione delle combinazioni di età e sesso del titolare e del reversionario;
 - 3.2. la durata di corresponsione della rendita è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella dell'ultimo decesso tra il titolare ed il reversionario;
 - 3.3. è possibile esercitare l'opzione di reversibilità unitamente a quella di certezza. In tal caso, qualora si verifichi il decesso del titolare:
 - 3.3.1. prima della scadenza del periodo di certezza, la rendita continua ad essere erogata sino al termine del periodo di certezza alla/e persona/e designata/e o, in mancanza, ai soggetti individuati come eredi legittimi o testamentari a norma del Codice Civile, secondo quanto precisato al precedente punto 2; allo scadere del periodo di certezza la rendita è erogata al reversionario se e fintantoché in vita;
 - 3.3.2. dopo il periodo di certezza, la rendita è erogata al reversionario, se e fintantoché in vita e secondo la quota scelta dal titolare;
 - 3.4. è possibile esercitare l'opzione di reversibilità unitamente a quella LTC. In caso di decesso del titolare di rendita, per il quale risultava in essere uno stato di non autosufficienza, la rendita erogabile al reversionario non comprenderà la maggiorazione riconosciuta al titolare per la perdita di autosufficienza.
4. Con riferimento alla rendita LTC, si precisa che:
 - 4.1. è possibile esercitare l'opzione per il caso di perdita di autosufficienza a condizione che l'iscritto, al momento della decorrenza iniziale della rendita, non si trovi già in almeno uno degli stati di non autosufficienza, come definiti al successivo punto 4.2. e la sua età non superi i settanta anni;
 - 4.2. la perdita di autosufficienza dell'iscritto nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente, è considerata tale quando lo stesso è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" di seguito indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona: farsi il bagno o la doccia; mobilità; vestirsi e svestirsi; continenza; igiene del corpo; bere e mangiare. La perdita di autosufficienza viene riconosciuta quando l'iscritto abbia raggiunto il punteggio di almeno quaranta punti con i criteri e le modalità descritti nella tabella riportata nell'Allegato A;
 - 4.3. il titolare della rendita deve denunciare tempestivamente alla Delegataria del Pool gestore del comparto Assicurativo 2014 e per conoscenza al Fondo, tramite apposito modulo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il verificarsi della perdita di autosufficienza permanente. L'accertamento di tale perdita compete al Pool che, ultimati i controlli medici, comunica all'iscritto e per conoscenza al Fondo, entro e non oltre sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza;

- 4.4. la rendita prevista in caso di perdita di autosufficienza viene corrisposta unitamente alla rendita principale, entro 30 giorni dalla conclusione dell'accertamento. L'erogazione della rendita LTC ha inizio con la prima decorrenza successiva alla data di richiesta della perdita di autosufficienza, comprese le eventuali rate di rendita scadute tra la data di richiesta successiva al verificarsi della non autosufficienza e quella di conclusione dell'accertamento. Nel periodo di erogazione della rendita per perdita di autosufficienza, la Delegataria può procedere in qualunque momento, non più di una volta ogni tre anni, a successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza del titolare di rendita. Se ad esito dei controlli il titolare non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella tabella in Allegato A, cessa immediatamente l'erogazione della rendita per perdita di autosufficienza.
- 4.5. la prestazione in forma di rendita in caso di perdita di autosufficienza del titolare non opera qualora la perdita sia causata da:
- a) attività dolosa del titolare;
 - b) partecipazione del titolare a delitti dolosi;
 - c) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa collegata, verificatasi nei primi cinque anni dall'inizio dell'erogazione della rendita. In questi casi continuerà ad essere erogata la rendita in godimento con la sola integrazione di un'ulteriore rendita vitalizia determinata sul premio accantonato a copertura della rendita LTC.
- 4.6. Nel caso in cui la perdita di autosufficienza non venga riconosciuta dalla Delegataria del Pool gestore del comparto Assicurativo 2014 ovvero, ai sensi del precedente punto 4.4. secondo capoverso, cessi l'erogazione della prestazione, il titolare della rendita ha facoltà di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Delegataria del Pool gestore del comparto Assicurativo 2014, la decisione di un Collegio medico, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Delegataria, uno dal titolare della rendita ed il terzo scelto di comune accordo tra le due Parti.
- 4.6.1. In caso di mancato accordo fra le Parti stesse la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.
- 4.6.2. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del titolare della rendita e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).
- 4.6.3. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
- 4.6.4. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
- 4.6.5. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo.
- 4.6.6. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Art. 3 – Iscritti interessati all'erogazione in rendita

1. Posto che la normativa di riferimento individua nella rendita la prestazione a maggior valenza previdenziale e, a seconda della tipologia di iscrizione, ne prevede l'obbligo ovvero ne incentiva il ricorso attraverso lo strumento fiscale, la prestazione in rendita presuppone che l'iscritto:



- a) possa far valere alla data del pensionamento di legge almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
 - b) abbia cessato il rapporto di lavoro.
2. L'iscritto, previa presentazione della domanda al Fondo, può scegliere di percepire la prestazione previdenziale:
- a) interamente in rendita;
 - b) parte in rendita e parte in capitale; per le singole fattispecie si rimanda alla normativa di riferimento, allo Statuto e alla Nota informativa.

Art. 4 – Determinazione della rendita

1. L'importo iniziale della rendita dipende dall'ammontare del *capitale di fine periodo*, dalle eventuali garanzie acquisite nella fase di accumulo, dall'età e dal sesso del titolare, nonché dalle opzioni da questi prescelte (rendita certa, rendita reversibile, etc.).
2. In relazione alla natura assicurativa o finanziaria del comparto in cui si è sviluppata e conclusa la fase di accumulo, la rendita è determinata:
 - 2.1. da **comparto assicurativo**, in base a coefficienti predeterminati secondo la convenzione assicurativa vigente al momento in cui le risorse sono affluite nel comparto stesso. Ciò comporta che l'adozione di una nuova tabella di coefficienti abbia effetto solo sulla parte di posizione previdenziale di futura formazione, mentre le polizze già emesse mantengono il collegamento alla tabella vigente alla data di emissione;
 - 2.2. da **comparto finanziario**, in base a coefficienti definiti al momento dell'accensione della rendita stessa, quindi, solo al termine della fase di accumulo.
3. L'importo annuo lordo della rendita si ottiene moltiplicando:
 - 3.1. da **comparto assicurativo**, le diverse componenti di *capitale di fine periodo* per i relativi coefficienti tempo per tempo vigenti;
 - 3.2. da **comparto finanziario**, il *capitale di fine periodo* conferito nel comparto Assicurativo 2014 e decurtato del caricamento di ingresso per il coefficiente vigente.
4. All'importo annuo lordo così determinato viene poi applicata la fiscalità di legge ed in proposito si rimanda al Documento sul Regime fiscale.

Art. 5 – Documentazione da produrre

1. Per ottenere la prestazione in rendita, l'iscritto deve trasmettere la seguente documentazione:
 - a) domanda di prestazione previdenziale (modello 081);
 - b) copia della domanda di pensione inoltrata all'ente previdenziale di legge;
 - c) copia di un documento d'identità valido;
 - d) in caso di rendita reversibile, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale del reversionario;
 - e) in caso di rendita certa con designazione del/dei beneficiario/i, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale di questo/i ultimo/i.



2. Nel periodo di fruizione della rendita il titolare o (qualora questi sia deceduto) il reversionario deve inoltrare al Fondo, previa richiesta di quest'ultimo:
 - a) il certificato di esistenza in vita temporalmente valido o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione di esistenza in vita con autenticazione di sottoscrizione, redatta ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui venga espressamente richiesto dal Fondo. In mancanza del certificato di cui sopra, i Pool procedono alla sospensione, a fini cautelativi, dell'erogazione della rendita; il ripristino dei pagamenti sospesi avviene in occasione della prima scadenza trimestrale successiva al mese di ricezione della documentazione, senza riconoscimento di interessi per il periodo di sospensione;
 - b) la comunicazione di eventuali modifiche del domicilio fiscale;
 - c) la documentazione necessaria all'esenzione fiscale per il titolare residente in uno dei paesi con cui esiste una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi.
3. Fermo il disposto dell'art. 2 comma 4, punto 4.3. del presente documento, in caso di rendita LTC la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno deve contenere:
 - a) la richiesta di riconoscimento della non autosufficienza su apposito modello "GVVA24";
 - b) la relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello "GVVA25".

In aggiunta alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la Delegataria si riserva di richiedere ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il titolare di rendita.

A seguito del riconoscimento della perdita di autosufficienza e nel periodo di erogazione della rendita LTC, la Delegataria, non più di una volta ogni tre anni, può richiedere la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza del titolare di rendita.

Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione

1. Il Fondo, verificata l'esistenza dei requisiti e la presenza delle informazioni indispensabili per l'applicazione delle ritenute di legge, dà disposizione ai Pool gestori del comparto Assicurativo 1990 e di quello 2014 per l'accensione della rendita.
2. La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione ai Pool della disposizione di liquidazione, momento sino al quale, sul capitale accumulato, continuano a maturare i rendimenti.
3. La rendita viene erogata con rate trimestrali posticipate il 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre di ogni anno – salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, anche se cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale – a condizione che il giorno precedente il titolare o il reversionario siano in vita, fermo restando quanto detto per le rendite rese certe.

4. Se alle date di erogazione, per effetto della decorrenza, non è ancora maturata un'intera rata trimestrale, il primo pagamento avviene alla data di valuta successiva e comprende il rateo maturato nel trimestre precedente¹.
5. In caso di decesso del titolare prima della data di decorrenza della rendita (quindi nel periodo intercorrente tra la trasmissione ai Pool della disposizione di liquidazione e la data di decorrenza della rendita) il *capitale di fine periodo* è erogato *iure successionis* agli aventi diritto, in unica soluzione e al netto della fiscalità di legge.

Art. 7 – Costi applicati sulla rendita

1. In fase di accensione della rendita: qualora la fase di accumulo si sia conclusa in comparto assicurativo non vengono applicati costi; qualora la fase di accumulo si sia conclusa in comparto finanziario al *capitale di fine periodo* viene applicato l'onere di ingresso nel comparto assicurativo, pari allo 0,30%. In entrambi i casi viene, altresì, applicato un onere amministrativo dell'1,25%, peraltro già ricompreso nel coefficiente di conversione. In caso di rendita LTC detto onere amministrativo è pari all'1,50%.
2. Nella fase di rivalutazione della rendita, il rendimento annuo ottenuto dalle singole gestioni separate di ciascuna compagnia del Pool gestore del comparto Assicurativo 1990 sconta, prima di essere riconosciuto sulle posizioni (**rendimento netto della gestione**), i caricamenti previsti in convenzione.

Precisamente, il rendimento è retrocesso (cioè riconosciuto al titolare di rendita) per il 97,20%; il caricamento corrisponde quindi al 2,8% del rendimento ottenuto dalle singole gestioni separate, ferma la garanzia di minimo a valere sulle singole compagnie, con i seguenti minimi:

- 18 punti base per la rendita in tutto o in parte derivante da versamenti effettuati dal 1°.4.2006 al 31.12.2009;
- 27 punti base per la rendita in tutto o in parte derivante da versamenti effettuati dal 1°.1.2010 al 31.12.2013.

Per il comparto Assicurativo 2014, il rendimento annuo ottenuto dalle singole gestioni separate di ciascuna compagnia del Pool, ferma la garanzia di minimo a valere sulle singole compagnie, sconta il caricamento di 50 punti base per la rendita in tutto o in parte derivante da versamenti effettuati dal 1°.1.2014.

Art. 8 – Rivalutazione della rendita

1. La rendita in godimento beneficia annualmente, al 31 dicembre, di un incremento in funzione del rendimento netto della gestione, come indicato all'art. 7 comma 2.
2. Il **tasso di rivalutazione** è il frutto di una formula finanziaria complessa, in prima approssimazione pari alla differenza tra il rendimento netto della gestione e l'ipotesi finanziaria (**tasso tecnico**) presa a riferimento per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita.

¹ Ad esempio, nel caso di una rendita con decorrenza 1° febbraio, al 1° marzo non risulta maturato l'intero trimestre. Il primo pagamento avviene il 1° giugno e comprende – oltre alla rata trimestrale di marzo, aprile e maggio – anche il rateo riguardante la mensilità di febbraio.

3. I tassi tecnici tempo per tempo riconosciuti, come precisato all'art. 1, comma 1, punto 1.11., sono i seguenti:
- a) 4% per le polizze emesse fino al 31.12.1998;
 - b) 3% per le polizze emesse dal 1°.1.1999 al 31.12.2003;
 - c) 2,5% per le polizza emesse dal 1°.1.2004 al 31.3.2006;
 - d) 0% per le polizze emesse dal 1°.4.2006 al 31.12.2013;
 - e) 0% per le polizze emesse successivamente, ad eccezione della rendita vitalizia controassicurata, per la quale il tasso tecnico è 0,50%.
- Le polizze emesse dal 1°.4.2006 godono comunque di un rendimento minimo garantito pari a:
- a) 2% per le polizze emesse dal 1°.4.2006 al 31.12.2007;
 - b) 2,5% per polizze emesse dal 1°.1.2008 al 31.12.2013;
 - c) 0,50% per polizze emesse dal 1°.1.2014, ad eccezione della rendita vitalizia controassicurata, per la quale il rendimento minimo garantito è 0%.

Art. 9 – Decorrenza del Documento di regolamentazione e dichiarazione di responsabilità

Il presente Documento trova applicazione dal 30 ottobre 2020.

Il Fondo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento.



ALLEGATO A

Tabella A - LTC

Grado	Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza	Punti
Farsi il bagno		
1°	L'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	10
Vestirsi e svestirsi		
1°	L'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	10
Igiene del corpo		
1°	L'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): 1. andare al bagno 2. lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi 3. effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	10
Mobilità		
1°	L'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	10
Continenza		
1°	L'Assicurato è completamente continente	0
2°	L'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	5
3°	L'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	10
Bere e mangiare		
1°	L'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola versare bevande nel bicchiere	5
3°	L'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	10



ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA PREVINDAI**1° PARTE****VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI FINO AL 31.12.98 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole SIM/SIF71 – tasso tecnico 4%).**

Coefficienti di conversione per ogni 1.000 € di capitale garantito alla scadenza di ogni singola posizione, in rendita vitalizia, pagabile a rate trimestrali posticipate.

Età	TIPO DI RENDITA							
	Interamente vitalizia		Certa per 5 anni e successivamente vitalizia		Certa per 10 anni e successivamente vitalizia		Certa per 15 anni e successivamente vitalizia	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
55	70,70	61,10	70,16	60,93	68,59	60,41	66,03	59,53
56	72,42	62,29	71,81	62,10	70,01	61,51	67,11	60,51
57	74,29	63,56	73,58	63,34	71,50	62,67	68,22	61,54
58	76,29	64,92	75,46	64,67	73,06	63,90	69,34	62,62
59	78,42	66,39	77,45	66,09	74,67	65,21	70,47	63,74
60	80,68	67,95	79,53	67,60	76,34	66,60	71,61	64,91
61	83,08	69,61	81,74	69,21	78,07	68,07	72,75	66,11
62	85,64	71,39	84,07	70,94	79,85	69,63	73,89	67,36
63	88,34	73,31	86,52	72,79	81,68	71,28	75,01	68,65
64	91,21	75,39	89,09	74,79	83,54	73,03	76,11	69,97
65	94,26	77,64	91,80	76,95	85,45	74,88	77,2	71,32
66	97,57	80,09	94,68	79,29	87,42	76,84	78,26	72,67
67	101,14	82,75	97,73	81,81	89,42	78,89	79,29	74,03
68	104,87	85,67	100,89	84,55	91,42	81,06	80,29	75,37
69	108,86	88,89	104,21	87,51	93,45	83,33	81,23	76,68
70	113,13	92,42	107,69	90,71	95,48	85,68	82,12	77,94

2° PARTE

VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.1999 AL 31.12.2003 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole RG48 – tasso tecnico 3%).

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età*	Maschi	Femmine	Età*	Maschi	Femmine
50	48,19773	44,06737	61	61,34728	53,68365
51	49,04962	44,69657	62	63,11216	54,96288
52	49,95518	45,36320	63	65,01443	56,33963
53	50,91866	46,07032	64	67,06769	57,82409
54	51,94447	46,82125	65	69,28778	59,42783
55	53,03758	47,61988	66	71,69278	61,16406
56	54,20155	48,47034	67	74,30315	63,04785
57	55,44149	49,37738	68	77,14150	65,09793
58	56,76508	50,34618	69	80,23243	67,33527
59	58,18241	51,38244	70	83,60363	69,78343
60	59,70734	52,49289			

*Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting**

TABELLA DI AGE-SHIFTING RIFERITA ALLE TAVOLE RG48

Maschi			Femmine		
nati da	a	Shift	nate da	a	Shift
-	30/06/41	1	-	30/06/43	1
01/07/41	30/06/51	0	01/07/43	30/06/50	0
01/07/51	30/06/65	-1	01/07/50	30/06/64	-1
01/07/65	oltre	-2	01/07/64	oltre	-2

Le tavole demografiche **RG48** comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella **Tabella di age shifting**.

3° PARTE
VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2004 AL 31.3.2006 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole RG48 – tasso tecnico 2,5%).

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età*	Maschi	Femmine	Età*	Maschi	Femmine
50	44,84750	40,71730	61	58,07305	50,47831
51	45,70957	41,36144	62	59,83945	51,76747
52	46,62474	42,04278	63	61,74196	53,15335
53	47,59721	42,76434	64	63,79410	54,64606
54	48,63138	43,52943	65	66,01160	56,25708
55	49,73219	44,34185	66	68,41237	57,99950
56	50,90329	45,20573	67	71,01672	59,88828
57	52,14979	46,12574	68	73,84709	61,94194
58	53,47928	47,10701	69	76,92797	64,18125
59	54,90166	48,15518	70	80,28687	66,62956
60	56,43043	49,27691			

*Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting** riportata nella 2° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.

4° PARTE

VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.4.2006 AL 31.12.2006 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole RG48 – tasso tecnico 0% – minimo garantito 2%).

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età*	Maschi	Femmine	Età*	Maschi	Femmine
50	29,81050	25,93106	61	42,89954	35,87774
51	30,67699	26,60239	62	44,62633	37,16639
52	31,59362	27,30942	63	46,48296	38,54767
53	32,56441	28,05504	64	48,48251	40,03127
54	33,59364	28,84239	65	50,64012	41,62822
55	34,68609	29,67508	66	52,97300	43,35110
56	35,84580	30,55700	67	55,50069	45,21429
57	37,07797	31,49260	68	58,24486	47,23531
58	38,38971	32,48674	69	61,22935	49,43393
59	39,79000	33,54482	70	64,48100	51,83257
60	41,29069	34,67312			

*Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting** riportata nella 2° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.

5° PARTE

VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2007 AL 31.12.2013 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole IPS55 – tasso tecnico 0% – minimo garantito 2% fino al 31.12.2007 e 2,5% a partire dall'1.1.2008 al 31.12.2013).

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età**	Maschi	Femmine	Età**	Maschi	Femmine
55	31,8266	28,2689	64	43,3242	37,3159
56	32,8173	29,0584	65	45,0509	38,6620
57	33,8670	29,8921	66	46,8960	40,0929
58	34,9812	30,7740	67	48,8701	41,6266
59	36,1654	31,7083	68	50,9863	43,2711
60	37,4254	32,6991	69	53,2583	45,0373
61	38,7659	33,7512	70	55,6988	46,9362
62	40,1905	34,8681	71	58,3233	48,9798
63	41,7070	36,0541			

Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting.

AGE-SHIFTING RIFERITA ALLE TAVOLE IPS55					
Maschi			Femmine		
nati da...	...a	shift	nate da...	...a	shift
-	31/12/1925	3	-	31/12/1927	3
01/01/1926	31/12/1938	2	01/01/1928	31/12/1940	2
01/01/1939	31/12/1947	1	01/01/1941	31/12/1949	1
01/01/1948	31/12/1960	0	01/01/1950	31/12/1962	0
01/01/1961	31/12/1970	-1	01/01/1963	31/12/1972	-1
01/01/1971	oltre	-2	01/01/1973	oltre	-2

Le tavole demografiche **IPS55** comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella **Tabella di age shifting**.

6° PARTE

VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2014 al 31.12.2014 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole IPS55 – tasso tecnico 0% - minimo garantito 0,5%). Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età**	Maschi	Femmine	Età**	Maschi	Femmine
55	31,8266	28,2689	64	43,3242	37,3159
56	32,8173	29,0584	65	45,0509	38,6620
57	33,8670	29,8921	66	46,8960	40,0929
58	34,9812	30,7740	67	48,8701	41,6266
59	36,1654	31,7083	68	50,9863	43,2711
60	37,4254	32,6991	69	53,2583	45,0373
61	38,7659	33,7512	70	55,6988	46,9362
62	40,1905	34,8681	71	58,3233	48,9798
63	41,7070	36,0541			

Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting riportata nella 5° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.



7° PARTE

VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2014 al 31.12.2014 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA CONTROASSICURATA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole IPS55 – tasso tecnico 0,5% - minimo garantito 0,5%).

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età**	Maschi	Femmine	Età**	Maschi	Femmine
55	29,5269	27,7205	64	36,0520	33,6311
56	30,1322	28,2709	65	36,9456	34,4448
57	30,7657	28,8482	66	37,8808	35,2847
58	31,4329	29,4548	67	38,8780	36,1759
59	32,1185	30,0729	68	39,9063	37,1293
60	32,8347	30,7237	69	40,9898	38,0852
61	33,5915	31,4091	70	42,1528	39,1160
62	34,3721	32,1153	71	43,3416	40,2173
63	35,1872	32,8524			

Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting riportata nella 5° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.



8° PARTE

VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2014 al 31.12.2014 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole IPS55 – tasso tecnico 0% - minimo garantito 0,5%).

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età**	Maschi	Femmine	Età**	Maschi	Femmine
55	30,5457	26,2577	64	41,0374	33,9772
56	31,4595	26,9408	65	42,5947	35,1088
57	32,4252	27,6599	66	44,2544	36,3077
58	33,4479	28,4182	67	46,0250	37,5890
59	34,5323	29,2190	68	47,9177	38,9587
60	35,6833	30,0656	69	49,9438	40,4251
61	36,9049	30,9616	70	52,1137	41,9977
62	30,5457	31,9096	71	54,4392	43,6857
63	39,5750	32,9130			

Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting riportata nella 5° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.



9° PARTE
VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2015 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole A62D – tasso tecnico 0% – minimo garantito 0,5%).

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età***	Maschi	Femmine	Età***	Maschi	Femmine
55	30,1363	27,0877	64	40,3156	35,2830
56	31,0224	27,8108	65	41,8284	36,4954
57	31,9586	28,5722	66	43,4465	37,7898
58	32,9495	29,3750	67	45,1851	39,1734
59	34,0001	30,2230	68	47,0564	40,6559
60	35,1153	31,1196	69	49,0757	42,2472
61	36,3003	32,0688	70	51,2581	43,9587
62	37,5584	33,0756	71	53,6207	45,8026
63	38,8949	34,1451	72	56,1823	47,7941

*** Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting**.

AGE-SHIFTING RIFERITA ALLE TAVOLE A62D					
Maschi			Femmine		
nati da...	...a	shift	nate da...	...a	shift
01/01/1900	31/12/1907	7	01/01/1900	31/12/1908	7
01/01/1908	31/12/1917	6	01/01/1909	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1919	5	01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1920	31/12/1925	4	01/01/1923	31/12/1929	4
01/01/1926	31/12/1938	3	01/01/1930	31/12/1940	3
01/01/1939	31/12/1947	2	01/01/1941	31/12/1949	2
01/01/1948	31/12/1957	1	01/01/1950	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0	01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1978	-1	01/01/1967	31/12/1976	-1
01/01/1979	31/12/1992	-2	01/01/1977	31/12/1986	-2
01/01/1993	31/12/2006	-3	01/01/1987	31/12/1996	-3
01/01/2007	31/12/2020	-4	01/01/1997	31/12/2007	-4
01/01/2021	Oltre	-5	01/01/2008	31/12/2018	-5
			01/01/2019	31/12/2020	-6
			01/01/2021	Oltre	-7

Le tavole demografiche **A62D** comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella **Tabella di age shifting**.



10° PARTE

**VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI
VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2015 IN UNA RENDITA ANNUA
VITALIZIA CONTROASSICURATA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI
POSTICIPATE (Tavole A62D – tasso tecnico 0,5% – minimo garantito 0%).**

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età***	Maschi	Femmine	Età***	Maschi	Femmine
55	28,6521	26,9043	64	34,7616	32,3805
56	29,2243	27,4192	65	35,5863	33,1157
57	29,8228	27,9583	66	36,4475	33,8900
58	30,4520	28,5175	67	37,3636	34,7099
59	31,0965	29,0931	68	38,3026	35,5544
60	31,7676	29,6975	69	39,2926	36,4400
61	32,4752	30,3345	70	40,3538	37,3816
62	33,2032	30,9786	71	41,4250	38,3577
63	33,9604	31,6606	72	42,5755	39,3806

*** Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting** riportata nella 9° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.



11° PARTE**VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL'1.1.2015 IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole A62D – tasso tecnico 0% – minimo garantito 0,5%).**

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età***	Maschi	Femmine	Età***	Maschi	Femmine
55	28,9818	25,2332	64	38,3220	32,2795
56	29,8024	25,8625	65	39,6959	33,3086
57	30,6676	26,5233	66	41,1628	34,4042
58	31,5813	27,2181	67	42,7347	35,5725
59	32,5481	27,9501	68	44,4223	36,8209
60	33,5724	28,7218	69	46,2391	38,1577
61	34,6583	29,5365	70	48,1972	39,5922
62	35,8089	30,3983	71	50,3109	41,1345
63	37,0285	31,3111	72	52,5950	42,7969

*** Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting** riportata nella 9° PARTE e utilizzando i medesimi criteri là specificati.

Tutti i coefficienti di conversione per l'età in anni e mesi sono ottenuti per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età stessa.

Per età, combinazioni di età, aliquote di reversibilità e tipologie di rendita diverse da quelle riportate, i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati a richiesta del Contraente.

